

Maggio 2022
Scuola quadri

A climbing rope with a carabiner and knot. The rope is orange with white speckles and is tied in a knot. A silver carabiner is attached to the rope. The background is a solid teal color.

**Novità
normative in
materia di
sicurezza**

Quali novità?

Il Preposto di vigilanza

La formazione dei D.L.

Il "nuovo" DVR

Antincendio – i decreti di
settembre 2021



Il Preposto ... di vigilanza

Il Preposto ... di vigilanza

**Una radicale modifica
della figura**



Il DS come datore di lavoro (art. 2 c. 1 D.lgs. 81/08)

b) "datore di lavoro": [...] il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni [...] si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, [...]

Il DSGA come Dirigente (art. 2 c. 1 D.lgs. 81/08) per il personale ATA

d) "dirigente": persona che, in ragione delle **competenze professionali** e di **poteri gerarchici e funzionali** adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive** del datore di lavoro **organizzando l'attività** lavorativa e **vigilando** su di essa;

Preposto chi era costui?

(art. 2, c. 1, lettera e) D.Lgs. n. 81/2008)

«Preposto»: persona che, in ragione delle **competenze professionali** e nei **limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati** alla natura dell'**incarico** conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa** e **garantisce l'attuazione delle direttive ricevute**, **controllandone la corretta esecuzione** da parte dei lavoratori ed esercitando un **funzionale potere di iniziativa**

Individuazione Preposto

(art. 18, c. 1, lettera b-bis) D.Lgs. n. 81/2008.

Il datore di lavoro, [...], e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: [...] individuare il preposto o i **preposti** per l'effettuazione delle **attività di vigilanza** di cui all'**articolo 19**. [...]

La lettera è stata inserita con la legge n. 215/2021)

Individuazione Preposto

(art. 18, c. 1, lettera b-bis) D.Lgs. n. 81/2008.

[...] I **contratti e gli accordi collettivi** di lavoro possono stabilire l'**emolumento spettante al preposto** per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività

Il Preposto: da quando

Obbligo di individuazione

dal 21/12/2021

per lo svolgimento dell'attività di vigilanza

Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del D.L. 21 ottobre 2021, n.146

Il Preposto: cosa deve fare

(art. 19 c.1 lettera a) D.Lgs. 81/2008)

«**sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,**

Nonché

delle **disposizioni aziendali** in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di **uso dei mezzi di protezione collettivi** e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione [...]

Il Preposto: cosa deve fare

(art. 19 c.1 lettera a) D.Lgs. 81/2008)

«[...] e, in caso di **rilevazione di comportamenti non conformi** alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, **intervenire per modificare il comportamento** non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.

[...]

Il Preposto: cosa deve fare

(art. 19 c.1 lettera a) D.Lgs. 81/2008)

«[...] In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, **interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti**»

Il Preposto: cosa deve fare

(art. 19 c.1 lettera f-bis) D.Lgs. 81/2008)

«in caso di **rilevazione di deficienze** dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di **ogni condizione di pericolo**

rilevata durante la vigilanza, **se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;**»

Mancata individuazione del/dei preposto/i
(art. 55, c. 5, lettera d) D.Lgs. n. 81/2008)

«arresto da due a quattro mesi
o ammenda
da 1.500 a 6.000 euro »

Formazione

(art. 19, c. 1, lettera g) D.Lgs. n. 81/2008)

I preposti, anche se non individuati devono
«frequentare appositi corsi di
formazione secondo quanto previsto
dall'art. 37»

Formazione

(art. 37 c. 7 D.Lgs. n. 81/2008)

«Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un **aggiornamento periodico** in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo [accordo conferenza Stato – Regioni].»

Formazione

(art. 37 c. 7-bis D.Lgs. n. 81/2008)

«La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le **associazioni sindacali** dei datori di lavoro o dei lavoratori.»

Formazione

(art. 37 c. 7-ter D.Lgs. n. 81/2008)

«Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione e nonché l'aggiornamento periodico dei **preposti** ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere **svolte interamente con modalità in presenza** e devono essere **ripetute con cadenza almeno biennale** e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'**evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi**»

Meno male che c'è l'art. 299?

(art. 299, D.Lgs. n. 81/2008)

Secondo l'art. 299 D.Lgs. n. 81/2008, le posizioni di garanzia relative a datore di lavoro, dirigente e preposto gravano anche su colui il quale, **pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i rispettivi poteri giuridici.**

Il significato del principio di effettività, ovvero:

Non è una buona soluzione (art. 299 D.Lgs. 81/2008)

- **non elimina l'obbligo preventivo** del datore di lavoro/dirigente di individuare il preposto
- **opera a posteriori per attribuire responsabilità** (penali) dirette in difetto di preventiva individuazione
- non può mai essere invocato per sostituire la preventiva individuazione e **rivela l'inadeguatezza dell'organizzazione aziendale** della sicurezza e la sua incapacità di definire a priori i ruoli

Il Preposto nella scuola

- Il docente, quando gli studenti sono equiparati ai lavoratori (art. 2 c.1 lettera a) D.lgs. 81/08)
- Collaboratori del Ds e "responsabili di plesso"?
Dipende dalle funzioni assegnate
- DSGA
- **Preposto di sorveglianza:**
 - Personale ATA ...
 - Docenti ...

Questioni aperte

- Personale ATA: DSGA ha le funzioni di preposto di sorveglianza. Possono essere necessarie altre figure in presenza di plessi separati o edifici complessi.
 - Compensi
- Personale docente:
 - Collaboratori del Ds
 - Altre figure

Put one's money where one's mouth is

Le norme indicano la direzione da prendere ...
Vanno seguite.

- **L'organizzazione deve cambiare e così l'allocazione delle risorse.**
- Si richiede progettazione intelligente dell'operare della scuola e un uso accorto delle risorse interne ed esterne (professionalità interne, DSGA, MC, RSPP, etc).
- Progettare e investire sulla formazione.

Individuazione: nomina, incarico o ...?

- **Non è importante la forma dell'atto**
- I doveri sono stabiliti per legge: D.lgs. 81/08 art. 19 – Obblighi del preposto
- **Importante delimitare il campo d'azione** in assenza di una struttura gerarchica

La formazione dei datori di lavoro (e non solo)

19/10/10 (6 NOV 2010)

Un nuovo adempimento e nuove sanzioni



Formazione per i "datori di lavoro" (art. 37, c. 7, D.Lgs. n. 81/2008)

« **Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro[...]** »

Formazione per i "datori di lavoro" (art. 37, c. 2, D.Lgs. n. 81/2008)


Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato-Regioni adotta un "accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica" degli accordi attuativi del D.Lgs. n. 81/2008 in modo da:

- individuare "la **durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria**" a carico del datore di lavoro
- stabilire come si svolgerà la **verifica finale obbligatoria** per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori e le "**modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa**"

Responsabilità del DS e "nuovo" DVR

„UNO”, DAV

**Sugli edifici potere,
quindi responsabilità,
condivisi con l'Ente locale**



La responsabilità del dirigente

Art. 18, c. 3, D.Lgs. n. 81/2008 (invariato)

«Gli obblighi relativi agli **interventi strutturali e di manutenzione** necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la **sicurezza dei locali e degli edifici** assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, **restano a carico dell'amministrazione tenuta**, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, **si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.**»

La responsabilità del dirigente

Art. 18, c. 3.1, D.Lgs. n. 81/2008 (L.215/2021)

«I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono **esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale** qualora abbiano **tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione** di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, **adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili** a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli **impianti** e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad **aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche** nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. [...]

La responsabilità del dirigente

Art. 18, c. 3.1, D.Lgs. n. 81/2008 (L.2015/2021)

«[...] Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la **diligenza del buon padre di famiglia**, rilevino la sussistenza di un **pericolo grave e immediato**, possono **interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione**, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente **autorità di pubblica sicurezza**. Nei casi di cui al periodo precedente **non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.**»

La responsabilità del dirigente

Art. 331 c.p.: interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità

Art. 340 c.p.: interruzione di un ufficio o di un servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità

Art. 658 c.p.: procurato allarme presso l'Autorità

Cosa deve fare il dirigente (...e doveva fare anche prima)

Il dirigente è sempre tenuto ad adottare tutte le misure ritenute idonee a evitare un sinistro:

- 1) attraverso la puntuale individuazione dei rischi esistenti
- 2) impartendo disposizioni gestionali/organizzative tese a minimizzare il rischio
- 3) richiedendo interventi di manutenzione all'ente proprietario
- 4) ove ciò non sia possibile, disponendo l'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ



Cosa deve fare il dirigente (...e doveva fare anche prima)

Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, il dirigente può disporre:

- l'interruzione dell'attività

o

- l'evacuazione dell'edificio

in presenza di un pericolo grave ed immediato ed inevitabile sancito anche dall'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 poiché la salvaguardia dell'incolumità dell'utenza scolastica è prevalente sulla prosecuzione del pubblico servizio



E allora cosa cambia?

La previsione espressa, adesso contenuta nel D.Lgs. n. 81/2008, sottrae questa ricostruzione alla aleatorietà degli orientamenti giurisprudenziali

Il «nuovo» DVR Art. 18, c. 3.2, D.Lgs. n. 81/2008 (L.2015/2021)

«Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la **valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli** sono di **esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta**, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, **alla loro fornitura e manutenzione**.
Il documento di valutazione di cui al comma 2 è **redatto** dal dirigente dell'istituzione scolastica **congiuntamente** all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio **decreto da adottare entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le **modalità di valutazione congiunta dei rischi** connessi agli edifici scolastici.»

Il «nuovo» DVR Valutazione congiunta – procedura ordinaria

Attenzione: **testo non ancora pubblicato in G.U.**

D.l. in attuazione dell'art. 18 c.3.2 del D.Lgs. 81/08 (quasi pronto)

La modalità normale – art. 3 c. 4

«La valutazione congiunta dei rischi avviene, **di norma, entro il termine del mese di settembre** di ciascun anno scolastico, su **iniziativa del dirigente scolastico**, il quale invita l'Amministrazione a procedere **in contraddittorio** alla valutazione dei rischi. Il dirigente scolastico è **assistito**, nella valutazione congiunta, dal **RSPP**. [...]»

Il «nuovo» DVR

Valutazione congiunta – procedura ordinaria

«[...] All’esito della valutazione congiunta, l’Amministrazione, acquisite le dichiarazioni del dirigente scolastico, **redige un verbale** concernente i rischi rilevati sulle strutture e sugli impianti e **comunica al dirigente scolastico, entro 15 giorni dalla valutazione, un cronoprogramma** circa gli interventi che l’Amministrazione medesima attuerà per ridurre o eliminare i rischi emersi. **Il verbale e il cronoprogramma** esito della valutazione, trasmessi formalmente al dirigente scolastico, **sono parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi.**»

Il «nuovo» DVR

Procedura sussidiaria

Quando:

«a. qualora non si addivenga alla valutazione congiunta dei rischi nei tempi e secondo le modalità ordinarie,

b. laddove siano occorsi eventi accidentali ovvero interventi suscettibili di modificare lo stato di sicurezza dell'edificio stesso, delle sue pertinenze e degli impianti»

Il «nuovo» DVR

Procedura sussidiaria

«La procedura sussidiaria prevede che il **dirigente scolastico segnali in via formale all'Amministrazione i rischi connessi agli edifici scolastici, per quanto autonomamente rilevabili con l'assistenza del RSSP.**

L'Amministrazione, entro il termine di **trenta giorni** dal ricevimento della segnalazione del dirigente scolastico, **provvede alla verifica dello stato dei luoghi** interessati ed alla **conseguente valutazione, previo sopralluogo** presso gli edifici scolastici cui la valutazione stessa si riferisce. La valutazione dei rischi all'esito operata è **trasmessa dall'Amministrazione al dirigente scolastico e costituisce parte integrante del DVR sottoscritto dal dirigente scolastico»**

Il «nuovo» DVR

Procedura sussidiaria – art. 3 c. 5

«La procedura sussidiaria prevede che il **dirigente scolastico segnali in via formale all'Amministrazione i rischi connessi agli edifici scolastici, per quanto autonomamente rilevabili con l'assistenza del RSSP.**

L'Amministrazione, entro il termine di **trenta giorni** dal ricevimento della segnalazione del dirigente scolastico, **provvede alla verifica dello stato dei luoghi** interessati ed alla **conseguente valutazione, previo sopralluogo** presso gli edifici scolastici cui la valutazione stessa si riferisce. La valutazione dei rischi all'esito operata è **trasmessa dall'Amministrazione al dirigente scolastico e costituisce parte integrante del DVR sottoscritto dal dirigente scolastico»**

Il «nuovo» DVR

Procedura sussidiaria – art. 3 c. 6

«Laddove siano occorsi **eventi accidentali ovvero interventi suscettibili di modificare lo stato di sicurezza** dell'edificio stesso, delle sue pertinenze e degli impianti, il **dirigente scolastico attiva la procedura di valutazione congiunta**, secondo le modalità e nei termini contemplati al comma 5.[procedura sussidiaria]»

Il «nuovo» DVR

Riunione periodica – art. 3 c. 7

«Il dirigente scolastico invita l'Amministrazione a prendere parte alle attività periodiche inerenti al Servizio di Prevenzione e Protezione, fra cui, in particolare, la riunione periodica di cui all'art. 35 del decreto legislativo.»

Modalità di valutazione congiunta dei rischi

In ogni caso è fondamentale documentare le proprie osservazioni all'Ente locale.

Il timore di suscitare reazioni negative da parte dell'Ente locale non deve fermare il Ds dal sollevare con fermezza le questioni relative alla sicurezza: **ne va della salute e della vita vostra e delle persone affidate alla vostra professionalità.**



Le novità in materia di antincendio

Tre decreti

- DM 1 settembre 2021: Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti ... [...]
- DM 3 settembre 2021: Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro ... [...]



Un DM ci interessa più di altri

- DM 2 settembre 2021: Criteri per la **gestione dei luoghi di lavoro** in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico **servizio di prevenzione e protezione antincendio**, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



Art. 46 D.lgs. 81/08 c. 2

[...] Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere **adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.** [...]

-> **Sanzioni** per il datore di lavoro e il dirigente: **arresto** da due a quattro mesi o **ammenda** da **1.474,21** a **6.388,23** euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]



Art. 46 D.lgs. 81/08 c. 3

[...] i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

[...]

4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

[...]



Conformità ... non solo carte

Entrata in vigore: un anno dalla
pubblicazione (GU 4 ottobre 2021)

Proprio per questo **non possiamo
arrivare impreparati alla scadenza.**

**Gli adempimenti burocratici
devono essere il naturale risultato
del lavoro sottostante per
raggiungere la conformità
(compliance)**



Evoluzione

Regole tecniche di prevenzione incendi

Codice di prevenzione incendi
(D.M. 3 agosto 2015 e s.m.e.i.)

D.lg. 81/2008



Attenzione

Cartellonistica: facile dimenticarsene, facile incorrere in sanzioni.

Dopo qualche tempo diventa "invisibile"

Ad es. Cartellonistica vie di fuga



DM 2/9/21- Inclusività

Devono essere sempre tenute in considerazione le **persone con esigenze speciali**, anche se presenti solo temporaneamente (es. Sportelli aperti al pubblico).

- Disabilità motoria, sensoriale, cognitiva
- Età
- Lingua
- ...



Parametri

Il riferimento normale diventa il numero degli **occupanti** che sostituisce quello dei **lavoratori** per molti adempimenti (per la scuola era già in parte applicato – allegato I al DPR 151/2011)



Gestione della sicurezza antincendio

Art. 2 c. 1

Il **datore di lavoro** adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio **in esercizio** ed **in emergenza**, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente decreto.



Piano di emergenza

Art. 2 c 2.

Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:



Piano di emergenza

Art. 2 c 2. [...]

- luoghi di lavoro ove sono occupati **almeno dieci lavoratori**;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di **più di cinquanta persone**, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'**allegato I** al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.



Piano di emergenza

Art. 2 c 3. [...]

Nel piano di emergenza sono, altresì, **riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, [...]**



Informazione e formazione

Art. 3


Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una **adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio** secondo i criteri di cui all'allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività'. [...]



Informazione e formazione

Allegato I al DM 2/9/2021 - 1.1.

E' obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori un'**adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio**, secondo le indicazioni riportate nel presente allegato.



Informazione e formazione

Allegato I al DM 2/9/2021 - 1.1.

2. Tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, **devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio** da parte del datore di lavoro.



Informazione e formazione

Allegato I al DM 2/9/2021 - 1.2


2. L'informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore **all'atto dell'assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento** della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.



Informazione e formazione

Allegato I al DM 2/9/2021 - 1.2

3. L'informazione deve essere fornita e trasmessa in maniera tale che il **lavoratore possa apprenderla facilmente.**



Informazione e formazione

Allegato I al DM 2/9/2021 - 1.2


[...] Tali istruzioni, a cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di esodo, devono essere collocate in punti opportuni per essere chiaramente visibili e opportunamente orientate.



Informazione e formazione

Allegato I al DM 2/9/2021 - 1.2

6. Qualora ritenuto opportuno, gli avvisi devono essere riportati anche in **lingue straniere**.
7. La comunicazione deve essere accessibile a tutti, anche attraverso strumenti **compatibili con specifiche esigenze dei lavoratori**.



Informazione e formazione

Allegato I al DM 2/9/2021 - 1.3

1.3 Preparazione all'emergenza

[...] i lavoratori devono partecipare ad **esercitazioni antincendio** con cadenza almeno annuale, a meno di diverse indicazioni contenute nelle specifiche norme e regole tecniche di prevenzione incendi, [...]



Informazione e formazione

Allegato I al DM 2/9/2021 - 1.3

6. Il datore di lavoro dovrà effettuare un'ulteriore esercitazione in caso di:
- adozione di provvedimenti per la risoluzione di **gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni**;
 - incremento significativo del numero dei lavoratori o dell'affollamento (numero di presenze contemporanee);
 - modifiche sostanziali al sistema di esodo.



Informazione e formazione

Allegato I al DM 2/9/2021 - 1.3

8. Se nello stesso edificio coesistono più datori di lavoro, è necessaria la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti occupanti l'edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.



Designazione addetti al servizio antincendio

All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, [...] il datore di lavoro **designa i lavoratori** incaricati dell'attuazione delle **misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze**, (segue)



Designazione addetti al servizio antincendio

di seguito chiamati «**addetti al servizio antincendio**», ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, [..]

I lavoratori designati frequentano i corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 5 del presente decreto. [...]



Formazione e aggiornamento addetti al servizio antincendio

Formazione come previsto dall'allegato III al DM.

Livello 3: scuole di ogni ordine e grado con **oltre 1.000 persone** presenti;

Livello 2: i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al D.P.R. 1/8/2011 n. 151, con esclusione delle attività di livello 3 (scuole con **più di 100 persone** presenti e asili nido con più di 30)



Formazione e aggiornamento addetti al servizio antincendio

Attenzione:

5. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di **aggiornamento con cadenza almeno quinquennale**, secondo quanto previsto nell'allegato III.



Formazione e aggiornamento addetti al servizio antincendio

E' previsto che gli addetti al servizio antincendio acquisiscano l'**idoneità tecnica** per le scuole scuole di ogni ordine e grado con **oltre 300 persone presenti**; (Allegato IV al DM 2/9/21)



Formazione e aggiornamento addetti al servizio antincendio

L'attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla **parte teorica**, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità **FAD** (formazione a distanza) di tipo **sincrono** e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi. (Allegato III al DM 2/9/21)



Gestione della sicurezza antincendio IN EMERGENZA

Studiare l'allegato per verificare il lavoro del RSPP (Allegato II al DM 2/9/21)

Tre commi dedicati alle **persone con esigenze speciali**. Vedere anche le linee guida (Circolare 4/2002)



Requisiti dei docenti

Vengono disciplinati i requisiti, separatamente per i docenti della parte pratica e quella teorica

Viene previsto l'aggiornamento quinquennale



Grazie per l'attenzione

